

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 314
a iniziativa del Consigliere Urbinati
presentata in data 18 ottobre 2019

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”

Art. 1

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 18/1980)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto), come modificato dall'articolo 2 della l.r. 22/2013, è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione di questa legge quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari”.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.